

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

A far data dal 01.01.2012 entra in vigore l'Art. 15 della [Legge 12 novembre 2011, n. 183](#) - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato".

Da tale data le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

Le pubbliche amministrazioni, dunque, non possono più richiedere al cittadino certificazioni ed estratti (relativi a stati, qualità personali e fatti) rilasciate da altre pubbliche amministrazioni.

A conferma di ciò, sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati deve essere apposta, a pena di nullità, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive.

L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati ma non è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo, nè dei diritti di segreteria, e non necessita dell'autenticazione della firma.

Norme di riferimento

Legge 24 dicembre 1954, n. 1228;

D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.

D.P.R. 445/2000.

Allegati:

[Dichiarazione sostitutiva di certificazione](#)